



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2026



EVENTI



- **13.04.2026**
- **Working group ESG, 1. Incontro: CSRD dopo Omnibus: semplificazione, dati e competitività della filiera**

Ore: 16:00 - 18:00 c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano

In collaborazione con Andersen, Studio Partner del Network "Norme & Tributi" di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione e riservato alle aziende socie AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#).

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.deinternational.it/it/eventi2>

INDICE

SUSTAINABILITY

Italia: Sostenibilità e clausole ESG nei contratti conclusi nel mondo delle rinnovabili 5

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

Italia: TCF opzionale: Provvedimento 42022/26 e modalità operative per l'adesione al regime. . 5

DIRITTO DEL LAVORO

Italia: Procedimento disciplinare inesistente senza contestazione formale: nuovo stop dalla Cassazione. 6

Germania: La trasparenza retributiva come tema centrale di compliance 6

DIRITTO SOCIETARIO

Italia: Le Srl PMI: possibili i piani di incentivazione ai dipendenti tramite l'acquisto di quote proprie 7

Germania: Trasferimento dei contratti di locazione in caso di scissione. 7

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: Polizze W&I: quando il rischio passa in capo all'assicuratore. 8

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: L'Albo degli influencer: cosa cambia per gli avvocati. 8

IP & AI

Italia: AI e Difesa: la strategia nazionale del Ministero della Difesa sull'Intelligenza Artificiale. 9

Germania: Una bionda da favola 9

DIRITTO DELLA PRIVACY

Italia: Digital Omnibus: le novità su privacy e intelligenza artificiale 10

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

Italia: TAR del Lazio: no all'extramargine dello 0,65% ai grossisti sui farmaci generici. . . 10

INDICE

FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Novità fiscali per la società estera che intende scorporare la branch italiana	11
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: Finanziamenti infragruppo “domestici”: antieconomicità del tasso e onere della prova	11
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Beneficiario effettivo e cash pooling: verso una presunzione di abuso nei gruppi multinazionali?	12
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Piano Transizione 4.0 - Irregolarità nelle trasmissioni delle comunicazioni	12
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Novità in tema di lesione di legittima dopo la L. 182/25	13
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Criteri di imposizione contributiva nel distacco transnazionale	13
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea	14
REATI FINANZIARI	
Italia: Frodi sui fondi della ripresa: l'Italia al centro dell'attenzione europea	14
APPALTI	
Italia: Appalto privato: prova del contratto e compenso per opere extra	15
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Tremonti Ambientale - Fotovoltaico - Nuova sanatoria incentivi: la saga continua	15
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Rinnovo locazioni abitative e fallimento del locatore	16
IVA E DAZI	
Italia: Operazioni di merger leveraged buy-out e detrazione IVA dei costi	16

SUSTAINABILITY

ITALIA: SOSTENIBILITÀ E CLAUSOLE ESG NEI CONTRATTI CONCLUSI NEL MONDO DELLE RINNOVABILI

Le società e gruppi attivi nella produzione di energia da fonti rinnovabili sono tradizionalmente sensibili alle tematiche della compliance normativa e della sostenibilità. Questa attenzione si traduce nella diffusione di clausole di prevenzione dei rischi ESG in tutti i contratti più ricorrenti dell'industria delle rinnovabili. Nei Power Purchase Agreements (PPA), ad esempio, vanno regolamentati gli obblighi in materia di emissioni, tracciabilità della fonte rinnovabile, standard sociali, audit ESG e clausole risolutive. Nei contratti EPC ed O&M, sono imprescindibili le clausole sulla gestione dei rifiuti e riduzione degli impatti di cantiere, le disposizioni a presidio della salute e sicurezza sul lavoro, le norme inerenti il subappalto responsabile e la due diligence sulle terze parti. Più in generale, tutti i processi di procurement e contratti con fornitori e partner devono prevedere clausole in materia anticorruzione, conformità etica, audit ESG, rispetto standard ambientali e sociali in grado di mitigare i rischi di impatto ed externalità negative connesse agli investimenti e alla realizzazione e gestione di infrastrutture energetiche. Gli stessi contratti di finanziamento del mondo renewables, del resto, sono sempre più "sustainability linked", richiamando indicatori di performance (KPI ESG) che incidono positivamente su spread e condizioni di finanziamento.

RÖDL

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: TCF OPZIONALE: PROVVEDIMENTO 42022/26 E MODALITÀ OPERATIVE PER L'ADESIONE AL REGIME

Il provvedimento n. 42022 del 3.02.26 dell'Agenzia delle Entrate disciplina l'adesione al Tax Control Framework opzionale ex art. 7bis D.Lgs. 128/15, destinato alle imprese che adottano un Tax Control Framework pur non avendo i requisiti dimensionali per accedere alla Cooperative Compliance: dal 2026 possono esercitare l'opzione le imprese con fatturato inferiore a 500 milioni di euro e dal 2028 inferiore a 100 milioni. Il TCF opzionale garantisce l'esclusione delle sanzioni amministrative e penali (dichiarazione infedele) per violazioni tributarie relative a rischi comunicati preventivamente tramite interpello, purché il comportamento sia conforme a quanto rappresentato e non vi siano condotte simulatorie o fraudolente. Il beneficio è rilevante per le PMI che vogliono rafforzare la governance fiscale e la trasparenza nei rapporti con l'Amministrazione. Ai fini dell'adesione è richiesta l'adozione di un TCF integrato e certificato da un professionista indipendente, secondo le linee guida AdE. La domanda va trasmessa tramite PEC, compilando il modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e corredata da documentazione che attesti l'effettiva adozione e certificazione del TCF. L'opzione ha durata biennale, con rinnovo automatico salvo revoca. L'Agenzia, ricevuta la domanda, avvia un'istruttoria per verificare i requisiti e comunica l'esito entro 120 giorni.

Deloitte.



Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott.ssa Elena Barbiani
ebarbiani@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INESISTENTE SENZA CONTESTAZIONE FORMALE: NUOVO STOP DALLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3857/26, ha annullato una pronuncia della Corte d'Appello di Napoli in tema di licenziamento disciplinare. Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto valido il licenziamento nonostante la contestazione degli addebiti non fosse stata formalmente comunicata al lavoratore, per un errore commesso dal datore di lavoro, sostenendo che l'interessato ne avesse comunque appreso il contenuto al momento della sospensione del procedimento. La Suprema Corte ha invece affermato che una contestazione tardiva o irregolare compromette il diritto di difesa del lavoratore, impedendogli di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni e ponendolo in una condizione di marcato e radicale svantaggio. In tali circostanze, il procedimento disciplinare deve pertanto considerarsi inesistente, non trattandosi di una mera irregolarità.

La Cassazione ha ribadito due principi chiave:

- (i) la contestazione disciplinare, quale atto essenziale di garanzia, non può essere sostituita da comunicazioni successive, nemmeno se richiamano gli addebiti;
- (ii) non è configurabile alcuna sanatoria fondata sul preteso raggiungimento successivo dello scopo, poiché il diritto alla difesa deve essere garantito fin dall'avvio del procedimento.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI

SUSANNE HEIN

GERMANIA: LA TRASPARENZA RETRIBUTIVA COME TEMA CENTRALE DI COMPLIANCE

Dal 2026, la trasparenza retributiva diventa un tema centrale di compliance per i datori di lavoro. Alla base vi è la Direttiva UE sulla trasparenza retributiva, che dovrà essere recepita nel diritto tedesco entro il 7.06.26. La normativa introduce requisiti significativamente più stringenti: in futuro, i datori di lavoro dovranno già in fase di recruiting fornire indicazioni salariali, ad esempio tramite fasce retributive negli annunci di lavoro o nel processo di selezione. Verranno inoltre ampliati i diritti di informazione dei dipendenti, che potranno confrontare la propria retribuzione con la media di mansioni analoghe all'interno dell'azienda. Saranno introdotti anche obblighi di rendicontazione sulla parità retributiva e sulle strutture salariali, inizialmente per le aziende di maggiori dimensioni. Per le imprese italiane con sede in Germania, ciò richiede adeguamenti nel sistema retributivo a livello di gruppo. In particolare, laddove in Italia si faccia ancora ampio ricorso alla contrattazione individuale, le fasce salariali, i criteri di determinazione della retribuzione e la relativa documentazione per la sede tedesca dovranno essere resi più trasparenti. Chi adegua oggi i propri processi tedeschi riduce in modo significativo il rischio di contestazioni e contenziosi futuri.

STEINPICHLER
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Christian Steinpichler
steinpichler@steinpichler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: LE SRL PMI: POSSIBILI I PIANI DI INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI TRAMITE L'ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Anche nelle Srl sono possibili piani di incentivazione ai dipendenti (stock grant, stock options).

Il codice civile vieta alle Srl, diversamente dalle SpA, sia di sottoscrivere sia di acquistare quote proprie (art. 2474 c.c.). Su questo sfondo, per anni la possibilità di derogare a tale divieto è rimasta riservata a una categoria ristretta: le sole Srl qualificate come "PMI innovative" ex art. 4 D.L. 3/15. Con la legge del 5.03.24, n. 21 (Legge Concorrenza 2022) il legislatore ha colmato questa lacuna, estendendo la possibilità di acquistare o sottoscrivere quote proprie a tutte le Srl PMI – ossia le piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (secondo la definizione UE). La deroga opera tuttavia in un'ipotesi specifica: l'attuazione di piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori o amministratori. La norma non disciplina il trattamento delle quote proprie ma secondo l'orientamento del Consiglio notarile di Milano (Massima 179) il diritto agli utili e il diritto di opzione spettanti alle quote proprie sono attribuiti proporzionalmente alle altre quote, mentre il diritto di voto è sospeso (fermo il calcolo delle quote proprie ai fini del raggiungimento di quorum assembleari).

Anche le piccole imprese possono pertanto inventivare i loro collaboratori con quote proprie.



GERMANIA: TRASFERIMENTO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CASO DI SCISSIONE

Una recente sentenza della Corte d'Appello di Dresda (sentenza del 18.09.25 – 12 U 178/25) illustra le possibilità di applicazione della normativa sulle trasformazioni societarie. Nel caso in esame, un ramo d'azienda era stato trasferito alla ricorrente mediante scissione. Al ramo d'azienda erano riconducibili anche dei contratti di locazione. La ricorrente ha agito in giudizio per il pagamento di spese accessorie arretrate. La locataria ha eccepito che i contratti non sarebbero stati validamente trasferiti alla ricorrente, poiché a tal fine sarebbe stato necessario il consenso della locataria. La Corte d'Appello di Dresda ha stabilito che il consenso del locatario non è necessario per il trasferimento di contratti di locazione nell'ambito di una scissione. Il locatario sarebbe sufficientemente tutelato dalle disposizioni specifiche della normativa sulle trasformazioni. Con ciò, la scissione apre ulteriori margini di flessibilità per la strutturazione dei trasferimenti di ramo d'azienda.

Luther.



Avv. Marco Pallucchini Wrede
mpalluchiniw@lawal.it



Avv. Emanuele Francesco Rizzuti
erizzuti@lawal.it



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: POLIZZE W&I: QUANDO IL RISCHIO PASSA IN CAPO ALL'ASSICURATORE

Nel contesto delle operazioni di M&A, le polizze Warranty & Indemnity rappresentano uno degli strumenti più sofisticati di gestione e allocazione del rischio contrattuale, indennizzando il beneficiario qualora le dichiarazioni e garanzie rese dal venditore nel contratto di acquisizione si rivelino inesatte o incomplete. La crescente diffusione delle polizze W&I nel mercato italiano è principalmente attribuibile ai vantaggi che apportano sul piano della struttura dell'operazione. Per l'acquirente, tale copertura assicurativa consente di rafforzare l'effettività della tutela indennitaria, potendo contare sulla solidità patrimoniale dell'assicuratore, anziché esclusivamente sulla responsabilità del venditore. Per il venditore, specie se fondo di investimento, consente di ridurre sensibilmente l'esposizione a responsabilità e richieste di indennizzo post-closing (salvi i casi di dolo), permettendo una più libera gestione dei proventi della cessione, nonché una più fluida negoziazione del contratto di compravendita, sostituendosi, le polizze W&I, ad altre tipologie di garanzie usualmente richieste dall'acquirente. La polizza W&I è, dunque, uno strumento utile per conciliare esigenze apparentemente contrapposte: tutela dell'acquirente, certezza dell'exit per il venditore ed efficienza complessiva dell'operazione.



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: L'ALBO DEGLI INFLUENCER: COSA CAMBIA PER GLI AVVOCATI

Con la delibera AGCOM n. 7/24/CONS, come da ultimo modificata in data 23.07.25, l'Italia ha introdotto obblighi specifici per gli influencer con oltre mezzo milione di follower o contenuti che raggiungono più di un milione di visualizzazioni. Non si tratta di un albo professionale in senso tecnico, bensì di un regime di registrazione presso l'Autorità, con connessi obblighi di trasparenza nelle comunicazioni commerciali. Per i professionisti legali, le implicazioni sono molteplici. Sul piano contrattuale, i brand dovranno rivedere i propri accordi con i creator, i quali, ricorrendone i presupposti, potrebbero essere assimilati alla figura degli agenti di commercio, inserendo clausole che garantiscano il rispetto degli obblighi di disclosure. Sul piano della responsabilità, la delibera chiarisce che l'influencer risponde in proprio delle violazioni, ma apre scenari di corresponsabilità per le agenzie e le aziende committenti. Il rischio principale per un brand in questo caso potrebbe essere quello di legare la propria immagine ad una figura che potrebbe danneggiarla. Restano nodi irrisolti: la definizione di "attività sistematica" è ancora vaga, e l'apparato sanzionatorio – affidato all'AGCOM – sconta limiti applicativi evidenti nei confronti di soggetti residenti all'estero che però creano contenuti in lingua italiana o rivolti al pubblico italiano.

HAGER & PARTNERS



Avv. Roberta Grienti
roberta.grienti@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Federico Longi
Federico.Longi@hager-partners.it

IP & AI

ITALIA: AI E DIFESA: LA STRATEGIA NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La strategia "AI e Difesa" mira a creare un quadro organico per l'adozione responsabile ed etica dell'IA in tutti i settori della Difesa italiana. L'obiettivo principale è integrare rapidamente e sistematicamente l'IA nei processi formativi, organizzativi e operativi, colmando i gap tecnologici e rafforzando il ruolo dell'Italia nelle alleanze internazionali come NATO e UE. Il piano d'azione si articola in quattro aree chiave: (i) Operazioni: utilizzo dell'IA per supportare la pianificazione; (ii) Contesti organizzativi: impiego dell'IA a supporto dei processi decisionali; (iii) Formazione, addestramento e ricerca: sviluppo della cultura dell'IA e formazione del personale; (iv) Industria: valorizzazione dell'ecosistema industriale nazionale, incluse start-up e PMI.

Gli obiettivi sono suddivisi in tre fasi temporali: breve termine (consolidamento delle basi), medio termine (realizzazione di progetti prioritari) e lungo termine (integrazione diffusa e sostenibile dell'IA). Per l'attuazione sono fondamentali risorse umane qualificate, dati, algoritmi, capacità di calcolo avanzata e reti sicure.

La governance sarà rafforzata con la creazione di un Ufficio per l'IA (UIA), incaricato dell'attuazione dell'indirizzo politico, e di un Laboratorio di IA per la Difesa (LIAD), polo di eccellenza con il compito di sviluppare e sperimentare soluzioni innovative.

Deloitte.

GERMANIA: UNA BIONDA DA FAVOLA

Ci beviamo una "Neuschwansteiner"? Il Tribunale Federale Brevetti tedesco ha deciso di no, accogliendo l'istanza di cancellazione di questo marchio, registrato, tra le altre, per "birra". Se lo si appone a una bottiglia di birra, il marchio non risulta infatti dotato di una sufficiente capacità distintiva. Il motivo? "Neuschwansteiner" significa semplicemente "di Neuschwanstein", il luogo dove Ludwig II di Baviera (il Re delle fiabe) fece erigere la sua residenza più famosa. Chi legge il nome associa subito la birra al castello e al fascino del monarca. Il problema è che nelle antiche stanze di Re Ludwig è tecnicamente impossibile produrre birra, e non esistono altri luoghi con lo stesso nome dove piazzare un birrificio. Il Tribunale ha motivato la cancellazione con un ragionamento sottile: i consumatori proiettano le associazioni positive del castello sulla birra, percependole come una qualità del prodotto. Sarà però la Corte di Cassazione Federale (BGH) a stabilire se il ragionamento regge: il ricorso infatti è già stato presentato (BPatG 26 W (pat) 34/17 del 19.01.26 – BGH I ZB 10/26).

GW Graf von Westphalen



Avv. Pietro Boccaccini
pboccaccini@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: DIGITAL OMNIBUS: LE NOVITÀ SU PRIVACY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La proposta COM(2025)837, presentata dalla Commissione europea il 19.11.25, interviene con modifiche mirate su GDPR, direttiva ePrivacy e Data Act, senza stravolgerne gli obiettivi fondamentali. Le misure puntano a ridurre i costi di conformità e a favorire lo sviluppo dell'innovazione e semplificare gli adempimenti per le PMI.

Sul fronte della protezione dei dati personali, il testo chiarisce il concetto stesso di dato personale: i titolari del trattamento potranno ricorrere a criteri adeguati per determinare se i dati risultanti dalla pseudonimizzazione debbano o meno essere considerati dati personali. Viene inoltre definito il concetto di ricerca scientifica, chiarendo che il trattamento ulteriore a fini scientifici è compatibile con la finalità iniziale e che tale attività costituisce un interesse legittimo ai sensi del GDPR. Si propone anche di estendere le eccezioni all'obbligo di informazione nei casi di trattamento per finalità di ricerca.

Quanto all'intelligenza artificiale, la proposta chiarisce alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali per favorire l'addestramento e lo sviluppo di sistemi di IA, offrendo maggiore certezza del diritto agli operatori del settore.

Sul versante ePrivacy, si interviene per porre rimedio alla cosiddetta "stanchezza da consenso" e alla proliferazione dei cookie banner.

RÖDL

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: TAR DEL LAZIO: NO ALL'EXTRAMARGINE DELLO 0,65% AI GROSSISTI SUI FARMACI GENERICI

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 2070 del 2.02.26, ha accolto il ricorso presentato da Doc Generici e annullato la circolare AIFA di cui al comunicato dell'Autorità del 7.04.25, riconoscendo che la maggiorazione dello 0,65% della quota di spettanza dei grossisti per i medicinali di fascia A - introdotta dalla Legge di bilancio 2025, art. 1 co. 324-325 - si applica solo ai farmaci originator e non anche ai farmaci generici.

Secondo i giudici, il tenore letterale della norma non lascia spazio a dubbi: il comma 324 stabilisce per l'industria una quota di spettanza del 66%, percentuale che può riferirsi solo agli originator, poiché per i generici è già stabilita per legge una diversa quota pari al 58,65% (art. 13 D.L. 39/09, conv. l. 77/09). Il riferimento alle "specialità medicinali appartenenti alla classe A" deve quindi essere contestualizzato avendo riguardo alla norma nella sua interezza, che porta a escludere dal campo di applicazione i farmaci generici, per i quali continua a valere un distinto regime volto a favorirne la diffusione sul mercato.

PORTOLANO
CAVALLO



Avv. Valeria Specchio
valeria.specchio@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: NOVITÀ FISCALI PER LA SOCIETÀ ESTERA CHE INTENDE SCORPORARE LA BRANCH ITALIANA

Il D.Lgs. n. 192/25 introduce, nell'ambito dell'art. 173 TUIR, il nuovo comma 15ter.2, volto a confermare la neutralità fiscale della scissione mediante scorporo avente ad oggetto la branch italiana di una società non residente UE/SEE. Pertanto, qualora le partecipazioni ricevute dalla scissa siano mantenute nella branch, la beneficiaria assume le attività e passività oggetto di scorporo al medesimo valore fiscale, mentre la scissa assume quale valore delle partecipazioni ricevute un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo. Tali disposizioni risultano applicabili sia in caso di scorporo in una NewCo che in caso di scorporo in una società preesistente. Parimenti, anche nel caso in cui le partecipazioni vengano assegnate alla scissa estera, l'assegnazione non comporta alcuna tassazione e la scissa assume le stesse al medesimo valore. Con riguardo al trasferimento delle posizioni soggettive, il valore netto contabile deve essere rapportato alla differenza tra attivo e passivo della branch (c.d. fondo di dotazione). Le partecipazioni ricevute in cambio sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie ed ereditano l'holding period, con applicazione della c.d. "pex dei non residenti" ex art. 68 co. 2bis TUIR, in caso di successiva cessione, qualora ricorrano i requisiti.

bureau**Plattner**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO "DOMESTICI": ANTIECONOMICITÀ DEL TASSO E ONERE DELLA PROVA

Con sentenza n. 55/25 la CGT di secondo grado del Trentino-Alto Adige ha confermato il recupero a tassazione parziale degli interessi passivi relativi a un finanziamento infragruppo tra società residenti in Italia, concesso per la realizzazione di un parco eolico a Melfi.

La società finanziata aveva dedotto interessi calcolati a un tasso dell'11,25%. L'Agenzia ha ritenuto il tasso significativamente superiore ai livelli di mercato, recuperando a tassazione la quota eccedente. La contribuente sosteneva che il tasso fosse giustificato dalla rischiosità dell'investimento e dalla conseguente difficoltà ad accedere al credito bancario. La Corte ha tuttavia ritenuto l'operazione manifestamente antieconomica, osservando che spettasse al contribuente dimostrare la razionalità economica dell'operazione, onere non assolto nel caso di specie. La Corte ha poi respinto la tesi secondo cui, nel caso di operazioni tra società residenti, sarebbero precluse rettifiche a "valore normale" (art. 110 co. 7 TUIR), ritenendo invece legittimo il recupero di costi non adeguatamente giustificati.

La decisione rappresenta dunque un "warning" per le società che ricorrono a finanziamenti infragruppo - anche "domestici" - ad alto rendimento (es. settore energy): supportare tassi così elevati, richiede analisi economiche strutturate (credit rating, risk analysis), di fatto proprie del transfer pricing.

HAGER & PARTNERS



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: BENEFICIARIO EFFETTIVO E CASH POOLING: VERSO UNA PRESUNZIONE DI ABUSO NEI GRUPPI MULTINAZIONALI?

Con l'ordinanza n. 32467/25, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di beneficiario effettivo, con riferimento alla mancata applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti, nel contesto di un gruppo multinazionale, da una società italiana ad una controllante estera. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la qualifica di "beneficial owner" in capo alla controllante danese, ravvisando invece tale qualifica nella capogruppo USA, in ragione dell'assenza di disponibilità materiale e giuridica degli utili, confluiti in un sistema di tesoreria accentrata, e della mancanza di un'effettiva attività economica da parte della società danese. La pronuncia, tuttavia, suscita rilevanti perplessità nella misura in cui valorizza il cash pooling quale indice sintomatico della carenza dello status di beneficiario effettivo. Tale meccanismo, di per sé, non implica la perdita della disponibilità giuridica delle somme, né equivale automaticamente a un obbligo di retrocessione integrale e immediata dei flussi alla capogruppo. Pertanto, se la mera adesione a un sistema di tesoreria accentrata viene assunta quale indice dirimente ai fini del dominion test, si rischia di introdurre una presunzione sostanzialmente assoluta di interposizione ogniquale volta il gruppo adotti un modello organizzativo oggi largamente diffuso e conforme alle best practice internazionali.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: PIANO TRANSIZIONE 4.0 - IRREGOLARITÀ NELLE TRASMISSIONI DELLE COMUNICAZIONI

Con la risposta n. 40/26, l'Agenzia delle Entrate affronta il tema dell'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, in caso di comunicazioni preventive e di completamento, ex art. 6 D.L. del 29.03.24, n. 39, erroneamente o non presentate. L'Agenzia sottolinea che la presentazione delle comunicazioni rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale in assenza del quale è precluso l'utilizzo in compensazione del credito ottenuto. Inoltre, l'Agenzia chiarisce che la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta può essere sanata entro il termine per l'invio della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione. Sarà tuttavia necessario presentare correttamente tramite il portale del GSE le dovute comunicazioni preventiva e di completamento pagando una sanzione di 250 €. Qualora la posizione non venisse tempestivamente regolarizzata o fosse già decorso il termine per l'invio della dichiarazione annuale, l'utilizzo in compensazione, configurerebbe una fattispecie di indebita compensazione di un credito non spettante regolarizzabile con il versamento dello stesso unitamente alle sanzioni nella misura del 25% oltre ad interessi applicando l'istituto del ravvedimento operoso.

Deloitte.



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Ranieri Villa
ravilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: NOVITÀ IN TEMA DI LESIONE DI LEGITTIMA DOPO LA L. 182/25

Nel diritto civile italiano all'art. 536 c.c. sono previsti i c.d. "eredi legittimari", ovvero coloro a cui spetta una quota dell'eredità prestabilita, e la quale non può essere ridotta o eliminata dalle disposizioni del testamento o da atti di donazione del deceduto. Rientrano in questa categoria di eredi ad esempio il coniuge e i figli.

Nel caso in cui la "quota legittima" sia ridotta a seguito di un atto di donazione in vita del deceduto, sono previsti dei diritti ricostitutivi che l'erede può far valere. Fino alla data del 17.12.25, intesa come data della morte, e con la legge previgente, l'erede legittimario di un immobile donato dal deceduto e poi rivenduto a terzi poteva richiedere all'acquirente terzo la restituzione dell'immobile. Questo scoraggiava potenziali acquirenti di qualsiasi immobile pervenuto per donazione.

L'art. 44 della Legge 182/25, a partire dai decessi avvenuti dal 18.12.25, ha modificato sostanzialmente le misure richiedibili da parte di un legittimario. Per le nuove successioni il legittimario non potrà richiedere la restituzione dell'immobile al donatario, se questo sia stato alienato a terzi, ma ricevere una compensazione in denaro. Questo permetterà una maggiore sicurezza di diritto agli acquirenti terzi per immobili pervenuti per donazione.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: CRITERI DI IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA NEL DISTACCO TRANSNAZIONALE

La disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori che svolgono attività in ambito transnazionale all'interno dell'UE trova il proprio fondamento nel Regolamento (CE) n. 883/04, che coordina i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e quale normativa previdenziale debba essere applicata. Il regolamento si basa sul principio dell'unicità della legislazione applicabile, secondo cui il lavoratore è soggetto alla normativa previdenziale di un solo Stato membro, evitando così fenomeni di doppia contribuzione. Ai sensi dell'art. 11 paragrafo 3 del Regolamento trova applicazione la legislazione dello Stato in cui l'attività lavorativa è svolta. L'articolo 12 prevede una deroga a tale principio, consentendo al lavoratore distaccato di rimanere assoggettato al sistema di sicurezza sociale dello Stato di origine, purché il distacco abbia carattere temporaneo e non superi, di norma, i ventiquattro mesi. La sussistenza dei presupposti per l'applicazione della legislazione previdenziale dello Stato di provenienza è attestata dal documento A1, rilasciato dall'istituzione competente, che certifica l'assoggettamento del lavoratore al sistema previdenziale del Paese di origine anche durante il distacco in un altro Stato membro e garantisce la continuità della tutela previdenziale, assicurando l'accesso alle prestazioni sociali cui il lavoratore ha diritto.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it



Dr. Claudio Ruggeri
claudio.ruggeri@data.bz.it



Dr. Paul Leo Widmann
paul.widmann@data.bz.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 211/24, che è entrato in vigore il 26 gennaio e che dà attuazione alla direttiva 2024/1226/UE relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Tra le novità più rilevanti si segnalano le modifiche al Libro II del Codice penale, attraverso l'introduzione del Capo I-BIS rubricato "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea".

All'interno del Capo I-BIS sono disciplinate le nuove fattispecie delittuose di Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275bis c.p.), Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275ter c.p.), Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275quater c.p.), Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275quinquies c.p.).

Tale riforma si inserisce nel quadro delle iniziative promosse a livello dell'Unione Europea per rafforzare l'omogeneità e la coerenza delle risposte sanzionatorie nazionali rispetto alle condotte di violazione ed elusione delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

REATI FINANZIARI

ITALIA: FRODI SUI FONDI DELLA RIPRESA: L'ITALIA AL CENTRO DELL'ATTENZIONE EUROPEA

La Procura Europea (EPPO) ha pubblicato i dati relativi al 2025, dai quali emerge un deciso aumento delle indagini su sospette frodi legate alla Recovery and Resilience Facility, il piano UE per la ripresa post-pandemia (RRF, PNRR in italiano). Secondo l'ultimo rapporto annuale, i danni stimati hanno raggiunto la cifra record di 5 miliardi di euro. Nel corso del solo 2025, EPPO ha iscritto quasi 300 nuove indagini relative ai fondi RRF, più del doppio rispetto all'anno precedente. Alla fine del 2025, i casi attivi legati al fondo per la ripresa erano 512, con il coinvolgimento di quasi 2.000 indagati. Attualmente, le frodi legate al RRF rappresentano il 21% di tutte le indagini attive dell'EPPO sulle spese dei programmi UE (rispetto al 17% dell'anno precedente). EPPO attribuisce questo incremento all'accelerazione delle spese con l'avvicinarsi della scadenza del fondo, prevista il 31.08.26, fattore che ha generato un numero maggiore di tentativi fraudolenti. L'Italia, principale beneficiario del fondo (153 miliardi di euro ricevuti su 394 erogati), è al centro dell'attenzione: dei 512 casi attivi relativi a questo tipo di frodi, ben 331 la riguardano. I sequestri e le misure di prevenzione disposti dalla Procura Europea possono impattare severamente anche su soggetti sani come banche, imprese e professionisti, generando costi e rischi legali e di compliance.



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it



Avv. Davide Giacomo Cattaneo
dcattaneo@cbcstudiolegale.it



Avv. Daniele Biscuola
dbiscuola@cbcstudiolegale.it

APPALTI

ITALIA: APPALTO PRIVATO: PROVA DEL CONTRATTO E COMPENSO PER OPERE EXTRA

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 24.02.26, n. 1442, ha chiarito che in materia di appalto privato, il contratto non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e può essere concluso anche per facta concludentia, con prova ammessa anche per testi e presunzioni. Tuttavia, l'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo, anche in sede monitoria, ha l'onere di provare l'esistenza del contratto, il suo contenuto, la qualità di committente della controparte, l'entità delle opere eseguite e il loro esatto adempimento secondo contratto e regole dell'arte.

In particolare, il compenso per opere extra contratto presuppone la prova dell'intervento accordato con il committente; a tal fine non sono sufficienti, da soli, il computo consuntivo, la fattura commerciale o la contabilità del direttore dei lavori, se non risulti che quest'ultima sia stata portata a conoscenza del committente e da lui accettata senza riserve, salvo il caso in cui il direttore dei lavori abbia agito quale rappresentante del committente.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: TREMONTI AMBIENTALE - FOTOVOLTAICO - NUOVA SANATORIA INCENTIVI: LA SAGA CONTINUA

Con l'art. 43 l. 182/25 si era data la possibilità alle imprese fotovoltaiche che avevano usufruito della agevolazione fiscale c.d. "Tremonti Ambientale" (TA) in violazione del divieto di cumulo degli incentivi GSE (Conti Energia 3, 4, e 5), e che non avessero restituito il beneficio fiscale TA ai sensi dell'art. 36 co. 2 D.L. 124/19 (convertito con mod. in legge con la l. 157/19) entro il termine della sua entrata in vigore (18.12.25), di aderire alla definizione della violazione con la restituzione dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto mediante compensazione, oltre ad una riduzione del 5% dell'incentivo. Molti si sono domandati se la "nuova sanatoria" si applicasse anche ai soggetti che avevano restituito il beneficio fiscale fuori dagli schemi del citato art. 36 (con integrative IRES a sfavore, o pagamento di cartelle esattoriali scadute, per contenziosi, ecc.). Su questo tema la normativa e la prassi del GSE non erano chiare. Ebbene, chi scrive ritiene che la "nuova sanatoria" fosse applicabile solo a chi non avesse restituito il beneficio TA prima del 18.12.25, e non anche a chi lo avesse fatto fuori dagli schemi dell'art. 36 citato. In primo luogo, avendo già restituito, non era applicabile il meccanismo della compensazione; in secondo luogo, si sarebbe prodotto un ingiustificato arricchimento dello Stato per dover restituire "due volte".

RÖDL



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. Roberto Pera
roberto.pera@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: RINNOVO LOCAZIONI ABITATIVE E FALLIMENTO DEL LOCATORE

Con la pronuncia n. 4346 del 26.02.26 la Cassazione ha esaminato la questione della rinnovazione delle locazioni abitative nel caso di fallimenti del locatore. Secondo la Corte occorre distinguere l'ipotesi della prima scadenza contrattuale, da quella, ben diversa, relativa alla seconda scadenza, a seguito dell'intervenuto rinnovo automatico. Nell'ipotesi di rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza non occorre l'autorizzazione del giudice delegato. Quest'ultima occorre invece ai fini della rinnovazione del contratto di locazione immobiliare alla seconda scadenza poiché in questo caso la rinnovazione non è più un mero effetto di legge, ma espressione di una rinnovata volontà negoziale. In mancanza di autorizzazione il rapporto deve considerarsi estinto. Vengono così bilanciate la necessità di proteggere il conduttore e le esigenze pubblicistiche che caratterizzano le procedure concorsuali.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

IVA E DAZI

ITALIA: OPERAZIONI DI MERGER LEVERAGED BUY-OUT E DETRAZIONE IVA DEI COSTI

Con la risoluzione 7 del 12.02.26, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che è detraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi (transaction costs) sostenuti dalla "società veicolo" (SPV) nell'ambito delle operazioni di merger leveraged buy out (MLBO).

La SPV, infatti, è funzionale alla realizzazione dell'operazione straordinaria svolgendo un ruolo "prodromico" e "preparatorio" all'esercizio dell'attività economica che sarà effettuata dalla società "target" al completamento del processo di fusione.

La risoluzione recepisce i principi della giurisprudenza unionale (cfr. Corte di Giustizia UE 12.11.20, causa C-42/19) e della Corte di Cassazione, (cfr. Cass. 9.08.24, nn. 22608 e 22649), e pone fine ad una lunga questione in cui l'Agenzia delle Entrate aveva negato la detraibilità dell'IVA in capo alla SPV (Circolare 3/16 e varie risposte ad interpelli dal 2019 al 2022), qualificando la SPV al pari di una "holding statica" priva di soggettività economica in quanto mera detentrica di partecipazioni.



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEInternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEInternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).